



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

Località P.ta Chiara, sn.c. - Tel. 0789-730632 - E-mail: [cplamaddalena@mit.gov.it](mailto:cplamaddalena@mit.gov.it) - Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it)

### ORDINANZA

**ARGOMENTO:** Interdizione Pontile galleggiante denominato "Q" – DARSENA – Porto di Palau

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di La Maddalena,

- VISTA** La recente ispezione effettuata da questa Autorità Marittima presso il Pontile Galleggiante "Q" ubicato all'interno della darsena del Porto di Palau (SS), dalla quale emergevano condizioni di insicurezza e pericolo per l'incolumità dei soggetti operanti;
- VISTI** gli artt. 17,30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- CONSIDERATA** la necessità di emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente l'interdizione dell'area in questione;

### ORDINA

#### Articolo 1

(Divieti)

Dalla data odierna fino a termine esigenze, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, sono vietati:

- la balneazione;
- il transito, lo stazionamento e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale;
- il transito pedonale;
- la pesca, l'attività subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere.

Non sono soggette/i al divieto di cui al precedente comma le persone e i veicoli:

- facenti capo ad eventuale ditta esecutrice dei lavori di ripristino preventivamente autorizzate;
- della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
- adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere alle aree in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

#### Articolo 2

Il Comune di Palau, in qualità di concessionario del suddetto pontile (concessione n°1933/2011), dovrà adottare le misure necessarie per impedire il transito pedonale all'interno dello stesso.

#### Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

#### Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) (sezione ordinanze).

La Maddalena,

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Vitorio VANACORE  
(Documento informatico prodotto ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 42)

Firmato digitalmente da:  
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE

In data:  
Thursday, 23 April 2026 19:38:50

Motivazione:  
m\_inf.A7911F2.CPMAD\_REG\_ORDINANZE.R.0  
000042.23-04-2026

PORTO DI PALAU – PORTICCIOLO GALLEGGIANTE “Q”

